



# Comune di Redavalle

PROVINCIA DI PV

---

## ORDINANZA

N. 3 DEL 22/04/2025

### OGGETTO:

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER PULIZIA E TAGLIO RAMI ED ALBERI DELLE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI) ANNO 2025.**

**VISTO** il T.U. del 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ritenuta la propria competenza;

**VISTA** la nota della RFI – Rete Ferroviaria Italiana, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 16/04/2025 con prot. n. 1870, con la quale si chiede al Comune di Redavalle *“l’emanazione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l’imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria di provvedere al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura ferroviaria, costituendo un pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario”*;

**VISTI** gli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80 che prevedono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

**CONSIDERATO** che il periodo estivo è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e di notevole entità, con possibili conseguenti abbattimenti di alberi e/o ramaglie e ritenuto pertanto necessario e urgente impartire precise direttive in merito al *“Taglio alberi e rami dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi delle linee ferroviarie”*;

**RAVVISATO** pertanto la necessità e l'urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza in generale e dei proprietari confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, il potenziale grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica, rappresentato dall'interferenza e dalla caduta di vegetazione su aree della Rete Ferroviaria Italiana;

**CONSIDERATO** che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo descritte in premessa;

**DATO ATTO** che tali interventi sono urgenti ed indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, per i motivi sopra esposti;

### VISTI

- L'art. 54 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
- Il D.M. 5 Agosto 2008

- gli artt. 52 e 55 del D.P.R 753/80
- L'art. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- Il Regolamento comunale di Polizia Urbana

per le motivazioni indicate in premessa e che nel presente dispositivo si intendono interamente riportate per costituirne parte integrante e sostanziale

### **ORDINA**

a tutti i proprietari, affittuari e conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Redavalle, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, ai sensi degli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753/1980;

1. DI VERIFICARE ED ELIMINARE i fattori di pericolo per la caduta di rami e alberi e per la prevenzione degli incendi e loro propagazione, nonché per la verifica di ogni altro evento dannoso ascrivibile alla mancata adozione delle necessarie iniziative ai sensi degli articoli 52, 55 e 56 del DPR 753 dell'11 luglio 1980;
2. DI OSSERVARE scrupolosamente le distanze di sicurezza previste a norma di legge con particolare riferimento, tra l'altro, alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;
3. DI OTTEMPERARE agli adempimenti di cui ai punti 1 e 2 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sull'albo pretorio on line del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni;

### **AVVERTE**

- che Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A, in qualità di Ente proprietario delle ferrovie, è incaricata di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui alla presente Ordinanza;
- che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dal D.P.R. n. 753/80, e si provvederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

### **DEMANDA**

alle forze dell'ordine l'effettuazione dei controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni ivi previste, salve quelle previste per legge;

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo pretorio informatico dell'Ente;
- divulgata mediante pubblicazione sul sito web del Comune in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

per quanto di Loro competenza, e venga inoltre

- trasmessa a RFI – Rete Ferroviaria Italiana- Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Nodo – Via Ernesto Breda, 28 – 20126 MILANO (PEC);
- trasmessa alla Prefettura di Pavia (PEC);

- trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Santa Giuletta;

### **COMUNICA**

che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia (Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1119).

Il Responsabile  
Firmato digitalmente  
Anelli Raffaella